

STATUTO

FARMA APRILIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: APRILIA LT VIA INGHILTERRA 108

Numero REA: LT - 132896

Codice fiscale: 01920240593

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 9627

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FARMA APRILIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune di Aprilia per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali, sotto la denominazione di: **"FARMA APRILIA S.R.L."**.

ARTICOLO 2. SEDE SOCIALE

La società ha sede in Comune di Aprilia.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici decentrati.

ARTICOLO 3. DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4. OGGETTO SOCIALE

La società si propone l'attività di gestire e di condurre farmacie di cui sia titolare il Comune di Aprilia, da attuare in esecuzione ed in ottemperanza alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Lett. E) dell'art. 22 e della Legge 2 aprile 1968, n. 475, - Lett. D) dell'art. 9 (così come è stato modificato dall'art. 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362).

Pertanto, pure operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la società trova la sua fonte anche nelle su richiamate leggi speciali, realizzandosi così una commistione tra tale disciplina e tali nor-

	me speciali, da cui scaturiscono regola di "evidenza pubblica" che determinano la
	scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed alle entità delle par-
	tecipazioni.
	Da tale carattere della società scaturiscono anche le clausole in appresso riportate
	che sono dirette a disciplinare la obbligatorietà di prestazioni accessorie a carico
	dei "soci privati" e la circolazione delle quote di partecipazione di cui essi sono tito-
	lari.
	Per il conseguimento delle finalità che si propone, la società ha per oggetto l'attività
	di:
	a) preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli
	farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
	b) commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e pro-
	dotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona,
	articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque
	attinenza con quelli sopra specificati.
	Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o in affitto im-
	mobili, aziende, macchinari ed attrezzature in genere.
	La società, in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico e co-
	munque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi n . 1/91 e n. 197/91;
	dal T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lvo n. 385/93
	e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito
	ed il risparmio, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finan-
	ziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
	TITOLO II
	CAPITALE, VOTO E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

	ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE
	Il capitale sociale sottoscritto è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento), ed è diviso
	in quote.
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascu-
	no posseduta.
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, su-
	scettibili di valutazione economica.
	ARTICOLO 6. VOTO
	Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
	Hanno diritto di voto i soci che risultino tali sulla base delle risultanze del Registro
	delle Imprese competente.
	ARTICOLO 7. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
	E' vietato al socio privato il trasferimento della partecipazione per donazione o ogni
	altro atto gratuito.
	Il trasferimento delle partecipazioni avrà effetto nei confronti della società nel mo-
	mento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Impre-
	se competente.
	Nel caso in cui il trasferimento avvenga senza l'osservanza di quanto prescritto nel
	presente statuto, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà
	legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti
	patrimoniali, salvo che tutti gli altri soci, per iscritto, in qualunque momento, consen-
	tano al trasferimento.
	Qualora uno dei soci privati, dunque con l'esclusione del socio pubblico, intenda tra-
	sferire in tutto o in parte la propria quota:
	a) dovrà dare comunicazione del proprio intendimento a tutti gli altri soci e all'ammi-

	nistratore unico, mediante lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della	
	persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto (e dell'equivalente in denaro in ca-	
	so di prestazione diversa dal denaro, anche se fungibile) e delle altre modalità del-	
	la prestazione;	
	b) ciascun socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, come	
	risultante dal timbro postale, potrà esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni	
	di cui in seguito, mediante lettera raccomandata a/r, spedita all'organo amministrati-	
	vo ed al socio alienante;	
	c) I soci aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni;	
	d) Qualora il corrispettivo del trasferimento non sia costituito dal denaro, gli altri so-	
	ci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro che il socio inten-	
	zionato a trasferire la quota avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In man-	
	canza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effet-	
	ti;	
	e) Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota sarà attribuita in mi-	
	sura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società;	
	f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da aliena-	
	re, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti.	
	Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra	
	stabilite, determina la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà	
	liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni.	
	TITOLO III	
	ORGANI DELLA SOCIETA'.	
	ARTICOLO 8. ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Sono organi della società:	

	* l'assemblea dei soci;
	* l'amministratore unico;
	* il revisore unico (se nominato).
	ARTICOLO 9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
	L'assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
	La convocazione, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, potrà avvenire mediante:
	a) lettera raccomandata o telegramma spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure
	b) messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dal libro soci, se messo in uso.
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.
	Gli avvisi di ricevimento e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo ovvero la ricevuta di consegna di messaggio di posta elettronica certificata, sono conservati agli atti della società.
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
	In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quan-

	do vi partecipano l'intero capitale sociale, e l'amministratore e il sindaco, se nomina-	
	to, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento all'ordine del giorno.	
	In presenza di regolare convocazione l'assemblea si costituisce con le maggioran-	
	ze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 10. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza o di impe-	
	dimento di questi, dalla persona designata dall'assemblea.	
	Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da	
	un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stes-	
	sa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità e nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2372 c.c..	
	ARTICOLO 11. MODALITA' DI VOTAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determi-	
	nate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.	
	L'assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 12. POTERI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particola-	
	re stabilisce gli indirizzi generali per la gestione della società e lo sviluppo dei servi-	
	zi, ai quali l'amministratore dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.	
	ARTICOLO 13. AMMINISTRATORE UNICO	
	La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea	

	dei soci. L'amministratore, che potrà anche non essere socio, dura in carica per il
	periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.
	L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
	straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti op-
	portuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge
	e/o statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.
	L'amministratore unico può altresì sottoporre all'assemblea dei soci ogni altro atto
	che ritenga utile e/o di rilievo essenziale per l'attività della società.
	L'amministratore unico ha anche:
	* la facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio a-
	vanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, in qualsiasi sede e grado,
	nonché di rinunciare agli atti del giudizio;
	* la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali e irrituali;
	* la responsabilità della direzione generale e della guida della struttura tecni-
	co-amministrativa della società.
	ARTICOLO 14. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
	All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi
	ed in giudizio, senza alcuna limitazione.
	ARTICOLO 15. REVISORE UNICO
	L'assemblea nomina il revisore unico della società secondo le procedure di legge
	vigenti in materia, per un durata di tre anni.
	Il compenso previsto per la carica in oggetto è pari a quanto stabilito dal Decreto
	Ministeriale vigente in materia con riduzione del 15% (quindici per cento).
	TITOLO IV
	BILANCIO, UTILI E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

	ARTICOLO 16. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'amministratore unico, entro i termini di legge e con l'os-	
	servanza delle disposizioni di legge e in coerenza con la normativa attinente la fi-	
	nanza pubblica, procede alla compilazione del bilancio, sotto l'osservanza delle di-	
	sposizioni degli art. 2423 ss. c.c..	
	ARTICOLO 17. UTILI	
	Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:	
	* il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiun-	
	to il quinto del capitale sociale;	
	* la rimanenza verrà distribuita tra i soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis, c.c., in misu-	
	ra proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisio-	
	ne dei soci.	
	ARTICOLO 18. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le mo-	
	dalità di Legge.	
	L'assemblea delibera sulla nomina di un liquidatore e sui poteri a lui conferiti.	
	TITOLO V	
	DIRETTORE, DOMICILIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 19. DIRETTORE DELLA FARMACIA	
	Il socio privato dovrà svolgere anche le funzioni di Direttore della Farmacia, a fron-	
	te di una remunerazione stabilita nel contratto di servizio e legata al raggiungimen-	
	to degli obiettivi, assumendo in prima persona tutte le responsabilità peculiari della	
	funzione. Qualora per qualunque motivo delegasse la funzione di direttore della far-	
	macia ad un altro farmacista estraneo alla compagne sociale dovrà farsi carico del-	

